



DELIBERA N. 435/22/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO AGLI ACCORDI
SIGLATI DALLA SOCIETÀ DAZN LTD. CON TIM S.P.A. E CON SKY ITALIA
S.R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 dicembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, “*Tusma*”);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito, “*ROC*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata dalla delibera n. 710/13/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante l’“*Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 359/22/CONS, del 12 ottobre 2022, recante “*Chiusura del procedimento per l'accertamento del valore del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2020*” (allegato A);

VISTA la delibera n. 72/22/CONS, del 17 marzo 2022, recante “*Avvio del procedimento per l'adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la comunicazione dell’8 agosto 2022 (prot. AGCOM n. 0242417 del 9 agosto), perfezionata in data 7 novembre 2022 (prot. AGCOM n. 316295) – integrata in data 28 novembre 2022 (prot. AGCOM n. 0336857) – della società DAZN Ltd. (d’ora in avanti, “DAZN” o “la Società”), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento*, relativa *i)* all’accordo denominato “*DAZN/TIM agreement*” siglato da DAZN con Telecom Italia

S.p.A. (d'ora in avanti, “*TIM*”) e *ii)* all'accordo di servizi di piattaforma e promozione commerciale siglato da *DAZN* con Sky Italia S.r.l. (d'ora in avanti, “*SKY*”);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), e, in particolare, *DAZN* è una società la cui attività è focalizzata nella trasmissione in *streaming* di eventi sportivi. A tale fine, essa gestisce una piattaforma che permette di accedere a contenuti *live streaming* e *on demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*, quali, ad esempio, *smartphone*, *tablet* e *smart TV*; *TIM* è a capo dell'omonimo gruppo, attivo nelle comunicazioni elettroniche, principalmente nella costruzione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia e all'estero. Nell'ambito del SIC, il gruppo opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento diffusi su *Internet* con il marchio *TIM Vision*, che aggrega e diffonde contenuti sia propri che di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con produttori e titolari di diritti *premium*, anche sportivi; *SKY* è una società, parte del Gruppo Comcast, attiva nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi gratuiti e a pagamento su vari mezzi trasmittivi (piattaforma satellitare, digitale terrestre e su rete IP) e con varie tecnologie di accesso condizionato, sia verso clienti *business* sia verso clienti residenziali, nonché nell'attività pubblicitaria in proprio e per conto terzi e nella fornitura di servizi di connettività;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d*), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;



2. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. la società notificante, DAZN, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- a) DAZN Ltd. (già Perform Investment Ltd.) – *branch* italiana della società per azioni di diritto inglese con sede secondaria in Italia, avente sede legale in Hammersmith Grove, 12, W67AP, Londra, Regno Unito, e sede secondaria in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 11510910968 e REA MI-2608245);
 - il cui capitale sociale è detenuto direttamente dalla società DAZN Media Channels Ltd. (già Perform Media Channels Ltd.), *private limited company* di diritto inglese, per una quota pari al 65%, e dalla società DAZN Holdco 1 Ltd., *private limited company* di diritto inglese, per la restante quota del 35%;
 - parte del *ii*) Gruppo DAZN Group Ltd. (già Perform Group Ltd.), per il tramite della società *iii*) DAZN Sports Media Ltd. (già Perform Sports Media Ltd.), a sua volta per il tramite della società *iv*) DAZN Media Services Ltd. (già Perform Media Services Ltd.); in ultima istanza, parte del Gruppo *i*) Access Industries, Inc.;
 - iscritta al ROC, con il n. 36998, dal 29 luglio 2021, in qualità di fornitore di servizi di media lineari su piattaforma digitale terrestre e fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato;
 - titolare dei seguenti titoli abilitativi:
 - i*) autorizzazione generale per la fornitura di servizi media ad accesso condizionato *ex art. 15 del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS (comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico - *Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali* – d'ora in avanti “*MISE – D.G.S.C.E.R.P.*”, *omissis*);*
 - ii*) autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale, ad accesso condizionato, per il marchio/palinsesto “*DAZN 1 (Italia)*”, genere di programmazione *sport*, *ex art. 5, comma 1, del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS* (licenza di trasmissione rilasciata in data 1° agosto 2019 *ex art. 20a e art. 36 del Rundfunkstaatsvertrag - RStV* dall'autorità tedesca *MABB - Medienanstalt Berlin Brandenburg* alla società DAZN DACH GmbH - già Perform Investment Germany GmbH), giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P. omissis* , per la diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri;

- iii) attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per la diffusione in ambito nazionale, *ex art.* 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 116/21/CONS, per l'offerta/pacchetto a pagamento denominata “DAZN”, comprendente le numerazioni n. 409, 414, 415 e 440, giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P. omissis* ; attribuzione del marchio “ZONA DAZN” (già “DAZN Channel”, già “DAZN 1”) e del relativo LCN 414, giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P. omissis* , e prese d'atto del 7 settembre 2021 relativamente al cambio marchio e dell'8 agosto 2022 relativamente al cambio marchio e cambio LCN; trasmissione episodica a pagamento di programmi ricompresi nella propria offerta a pagamento per un numero inferiore a ventiquattro ore settimanali, identificati con logo “ZONA DAZN 2”, LCN 415, giusta presa d'atto del *MISE – D.G.S.C.E.R.P. omissis* ;
- iv) autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su altre reti di comunicazione elettronica, per il marchio/palinsesto “DAZN (Italia)”, rilasciata in data 12 marzo 2019 *ex art.* 20a e art. 36 del *Rundfunkstaatsvertrag - RStV* dall'autorità tedesca *MABB - Medienanstalt Berlin Brandenburg* alla società DAZN DACH GmbH - già Perform Investment Germany GmbH;
- il cui ambito di attività è focalizzato sulla trasmissione in *streaming* di eventi sportivi. A tal fine, essa gestisce una piattaforma c.d. OTT (“*over the top*”) che permette di accedere a contenuti *live streaming* e *on demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*. DAZN svolge la sua attività dal 2015 e, attualmente, è presente in Austria, Germania, Svizzera, Giappone, Canada, Stati Uniti, Spagna, Brasile e Italia; l'entrata nel mercato italiano è avvenuta nel 2018, a seguito dell'aggiudicazione dei diritti esclusivi di trasmissione di 113 partite del Campionato di calcio Serie A tramite *smart TV* e dispositivi connessi ad *Internet* con riferimento alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, avvenuta in data 13 giugno. DAZN ha, altresì, acquisito i diritti di trasmissione del campionato di calcio di Serie B, nonché i diritti per la trasmissione dei canali tematici *Inter Tv* e *Milan Tv*. All'esito della procedura competitiva indetta dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A nel 2021, DAZN si è aggiudicata i diritti di trasmissione in esclusiva di 7 partite su 10 per ogni turno di Campionato e i restanti 3 incontri in co-esclusiva per il triennio 2021/2024; a partire dall'ingresso sul mercato italiano, con riferimento al triennio sportivo 2018/2021, DAZN ha sottoscritto accordi con diversi distributori per la distribuzione su base non esclusiva di un *bundle* di servizi attivabile tramite *voucher* e per la distribuzione di carte prepagate;
 - opera nel mercato italiano, come parte del medesimo Gruppo, la società Dazn Media Services S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 07066340964 e REA MI-1933121),



direttamente controllata DAZN Media Services Ltd. (già Perform Media Services Ltd.), iscritta al ROC, con il n. 32235, dal 12 novembre 2018, in qualità di concessionaria pubblicitaria sul *web* e di esercente l'editoria elettronica;

4. le società contraenti, *TIM* e *SKY*, dalla documentazione in atti, risultano essere rispettivamente:

b) Telecom Italia S.p.A., società per azioni di diritto italiano quotata alla Borsa italiana, avente sede legale in via G. Negri n. 1, 20123, Milano e sede secondaria in Corso d'Italia n. 41, 00198, Roma (C.F. 00488410010);

- il cui azionariato ordinario risulta, al 30 settembre 2022, così composto: Vivendi S.E. 23,75%, Cassa Depositi e Prestiti 9,81%, investitori istituzionali esteri 44,27%, investitori istituzionali italiani 3,44%, gruppo Telecom Italia 0,76%, altri azionisti 17,97%;
- il cui ambito di attività risulta quello delle comunicazioni elettroniche, operando principalmente nella costruzione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia (attraverso i marchi *TIM* e *TIM Business*) e all'estero (prevalentemente in Brasile). In particolare, a livello nazionale, il gruppo Telecom Italia è titolare della rete telefonica fissa sulla quale fornisce, direttamente o attraverso le proprie controllate, servizi di accesso all'ingrosso e interconnessione ad altri operatori, servizi a banda larga e ultralarga e servizi di telecomunicazioni al dettaglio (fonia e dati) ad utenti *business* e ai consumatori finali. La società è altresì presente nell'offerta di servizi di telecomunicazioni mobili *wholesale* e *retail* (fonia e dati) agli utenti *business* e ai consumatori finali. Nel SIC, il gruppo Telecom Italia opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento su *Internet*, attraverso la piattaforma proprietaria *TIM Vision*, la quale utilizza un'architettura di servizio che consente la trasmissione di contenuti in modalità *streaming* sia di tipo *live* che *on demand*. Il servizio *TIM Vision* è composto da un insieme di servizi di media (di proprietà del gruppo o di editori terzi) integrati ed offerti al pubblico in modalità *stand alone* o in *bundle*, fruibili sia con *decoder* dedicato Tim Box (a noleggio), sia con accesso diretto dal portale www.timvision.it via *browser* su *smartphone*, PC e *tablet* compatibili, sia via *app TIM Vision* disponibile nei principali *marketplace*. *TIM Vision* diffonde contenuti sia propri che di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con fornitori di servizi di media e titolari di diritti *premium*, anche sportivi (The Walt Disney Company Italia S.r.l., Netflix International B.V., Amazon Europe Core S.a.r.l., R.T.I. S.p.A. e DAZN). Inoltre, *TIM Vision* offre al cliente finale contenuti c.d. *replay*, contenuti editi da editori terzi offerti da Telecom ai propri clienti sulla base di accordi di redistribuzione. Attraverso la piattaforma *TIM Vision*, *TIM* offre inoltre altri contenuti digitali per l'intrattenimento, quali musica e giochi;

- iscritta al ROC, con il n. 14062, dal 9 giugno 2006, in qualità di impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica e di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari su altre reti;
- c) Sky Italia S.r.l., società di diritto italiano a responsabilità limitata con socio unico, avente sede legale in Via Monte Penice n. 7, 20138, Milano (C.F. 04619241005 e REA RM-785271);
 - controllata direttamente dalla società di diritto italiano Sky Italian Holdings S.p.A., (C.F. 08726680963 e REA MI-2044734, non iscritta al ROC), a sua volta controllata *ii)* dalla società di diritto inglese Sky International Operations Ltd., a sua volta controllata *iii)* dalla società di diritto inglese Sky UK Ltd.;
 - parte del Gruppo Comcast e soggetta all'attività di controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 2497bis c.c. da parte di Comcast Corporation;
 - controllante (al 100%) le società Digital Exchange S.r.l. (C.F. 10243540969 e REA MI-2516441) e Sky Italia Network Service S.r.l. (C.F. 11655910153 e REA MI-1664533), società a responsabilità limitata, iscritte al ROC rispettivamente *i)* con il n. 31435, dal 4 maggio 2008, in qualità di concessionaria pubblicitaria sul *web* e *ii)* con il n. 17626, dal 20 novembre 2008, in qualità di operatore di rete; attive, rispettivamente, nella raccolta pubblicitaria *online* e nella gestione dei *call-center* per conto di Sky Italia S.r.l., nonché nell'attività di operatore di rete satellitare;
 - operano nel mercato italiano, come parte del medesimo Gruppo, la Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. (C.F. 01084070463 e REA MI-1659755, iscritta al ROC, con il n. 2598, dal 29 settembre 1993, in qualità di fornitrice di servizi di media audiovisivi lineari su piattaforma digitale terrestre), controllata dalla società Sky Italian Holdings S.p.A., e la società Vision Distribution S.p.A. (C.F. 09719250962 e REA MI-2109338, non iscritta al ROC), il cui capitale sociale è detenuto dalla società Sky Italian Holdings S.p.A., con una quota pari 60%, e pariteticamente (8%) dalle società Italian International Film S.r.l., Palomar S.p.A., Cattleya S.r.l., Indiana Production S.p.A. e Wildside S.r.l.;
 - il cui ambito di attività risulta quello della fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro in tecnica digitale terrestre e a pagamento su piattaforma satellitare e via IP; della fornitura di servizi ad accesso condizionato; della raccolta di pubblicità principalmente sul mezzo televisivo (attraverso divisione interna) e *online* (tramite la società controllata Digital Exchange S.r.l.);
 - il Gruppo Comcast è altresì attivo nella produzione di opere audiovisive e cinematografiche e nella loro distribuzione (attraverso la società Vision Distribution S.p.A.). Il Gruppo è inoltre presente nelle comunicazioni elettroniche nel mercato

italiano, come fornitore di servizi al dettaglio di telefonia fissa in tecnologia VoIP e accesso *broadband* (con il marchio *Sky Wifi*). L'offerta a pagamento venduta agli utenti finali dal Gruppo si compone complessivamente di contenuti qualificabili come: *i)* servizi di media audiovisivi lineari, editi da società del Gruppo Comcast/Sky autorizzate dal MiSE alla fornitura in ambito nazionale su piattaforma digitale terrestre e dall'Autorità alla diffusione su piattaforma satellitare; *ii)* servizi di media audiovisivi lineari, editi da fornitori di servizi di media terzi autorizzati su piattaforma satellitare alla ritrasmissione simultanea da piattaforma digitale terrestre e che licenziano a *SKY* diritti di utilizzazione a pagamento; *iii)* servizi di media audiovisivi lineari, editi da fornitori di servizi di media terzi autorizzati alla diffusione via satellite ai sensi del *Regolamento* adottato con la delibera n. 127/00/CONS, con cui Sky Italia S.r.l. sottoscrive contratti di licenza di diritti di utilizzazione a pagamento (tipicamente in esclusiva); *iv)* servizi di media audiovisivi non lineari, fruibili a richiesta dell'utente, editi da società del Gruppo Comcast/Sky ovvero da soggetti terzi con cui Sky Italia S.r.l. sottoscrive diverse tipologie di contratti, tra cui, prevalentemente ma non solo, *output deal* e *volume deal*;

- iscritta al ROC, con il n. 9310, dal 29 agosto 2001, in qualità di concessionaria pubblicitaria, anche sul *web*, di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari a diffusione satellitare, di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari su piattaforma digitale terrestre, di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su altre reti, di impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica;

5. come risulta dagli atti notificati, gli accordi si sostanziano rispettivamente in:

- i) un contratto, denominato “*DAZN/TIM agreement*”, avente ad oggetto la distribuzione del servizio offerto da *DAZN* sul territorio italiano relativo alle stagioni del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 e 2023/2024; l'accordo, siglato in data 4 agosto 2022, *omissis*, sostituisce l'accordo denominato “*Deal Memo – Distribution Agreement*”, siglato il 6 dicembre 2019, successivamente modificato ed esteso temporalmente più volte e perfezionato in data 26 marzo 2021; tale precedente accordo era un accordo di distribuzione, avente una durata di 3 anni a partire da luglio 2021, il quale estendeva la *partnership* già in essere tra i due soggetti, prevedendo la messa a disposizione per *TIM* di tutto il catalogo di contenuti sportivi di *DAZN*, *live* e *on demand*, in esclusiva. Le modifiche notificate in data 8 agosto hanno quindi ad oggetto le clausole di esclusiva contenute nell'accordo del 2019, venute meno nell'accordo 2022, il quale è inerente al servizio fornito dalla stessa *DAZN* sul territorio italiano che potrà essere distribuito da *TIM* unicamente ad utenza residenziale tramite *i) Set Top Box* utilizzati per l'accesso a *TIM Vision* e *ii) voucher code* da vendere *à la carte* o inclusi nelle offerte *TIM*;

ii) un accordo di “*servizi di piattaforma e promozione commerciale*”, in relazione al triennio 2021/2024, stipulato in data 4 agosto 2022 da DAZN e SKY il quale permette, *inter alia*, l’inclusione della “*app DAZN*”, e quindi del servizio OTT di DAZN, sulla piattaforma *SkyQ* (e altri dispositivi) di proprietà di SKY, oltre alla possibilità per gli abbonati a DAZN che siano anche abbonati a SKY di poter accedere ad un canale lineare di DAZN, denominato “*ZONA DAZN*”, accessibile via satellite e digitale terrestre tramite i servizi offerti al cliente finale da SKY;

6. si rileva che, per quanto concerne l’anno 2020, DAZN ha conseguito ricavi nell’ambito del SIC – il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 359/22/CONS, del 12 ottobre 2022, in € 16,528 miliardi di euro per l’anno 2020 – pari allo *omissis* dello stesso; il Gruppo TIM ha conseguito ricavi nell’ambito del SIC *omissis* dello stesso; il Gruppo Comcast/SKY ha conseguito ricavi nell’ambito del SIC pari allo 16,1% dello stesso;

7. pertanto, tenuto conto delle caratteristiche degli accordi commerciali notificati dalla Società, si ritiene che gli stessi non risultino, *prima facie*, rilevanti nel determinare l’instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo; ciò premesso, l’Autorità eserciterà un’attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 20 dicembre 2022



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba